

Capitolato speciale

PROCEDURA APERTA EX ART. 60, D.LGS. 50/2016
per l'affidamento del Servizio annuale di recupero in ambito nazionale
della FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DERIVANTI DALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU) - codice EER 20.01.08



EcoAmbiente Salerno S.p.A

Sede legale:

Via Sabato Visco, 20 - 84132 Salerno

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO ENTE D'AMBITO "SALERNO" EX ART. 2497 C.C.

SEDE LEGALE

Via Sabato Visco, 20 84132 Salerno

Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743

www.ecoambientesalerno.it

info@ecoambientesalerno.it

C.F./P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505



CERTIFICATO N. 39806/20/S



Sommario

Art.1. PREMESSE	3
Art.2. RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI.....	3
Art.3. NOMINATIVI E DEFINIZIONI	3
Art.4. SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	4
4.1. Descrizione del servizio.....	4
4.2. Descrizione del rifiuto	5
4.3. Conformità del rifiuto	5
4.4. Quantitativo di rifiuto.....	6
Art.5. DURATA DEL CONTRATTO – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	7
Art.6. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	8
Art.7. CONTROLLO E VERIFICA DEI SERVIZI	9
Art.8. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
8.1. Obblighi generali	9
8.2. Obbligo di individuazione di impianto alternativo	10
Art.9. REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	11
Art.10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	12
10.1. Responsabile del Servizio per l'Appaltatore	12
10.2. Programmazione e disposizioni di servizio.....	12
10.3. Modalità di esecuzione	12
Art.11. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, PROVVEDIMENTI E ORDINI DI SERVIZIO	13
Art.12. GARANZIE E ASSICURAZIONI	14
Art.13. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	14
Art.14. MODALITA' DI PAGAMENTO	15
Art.15. PENALITA'	16
Art.16. ESECUZIONE D'UFFICIO.....	17
Art.17. RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	18
Art.18. CONTROVERSIE.....	19
Art.19. SPESE	19
Art.20. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	20
Art.21. SICUREZZA SUL LAVORO.....	20
Art.22. PERSONALE IN SERVIZIO – TRATTAMENTO DEL PERSONALE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ENTE.....	21
Art.23. LOGISTICA E ACCESSI ALL'IMPIANTO	25
Art.24. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – OBBLIGHI	25
Art.25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONI DI CREDITO	26
Art.26. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE	27
Art.27. RAPPORTI CONTRATTUALI	28
Art.28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA.....	28
Art.29. INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY	28
Art.30. APPROVAZIONE CLAUSOLE	29



Art.1. PREMESSE

Con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2021, la società provinciale EcoAmbiente Salerno S.p.A. ha indetto procedura di gara aperta, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio annuale di recupero, in ambito nazionale, presso impianto di compostaggio o impianto opportunamente autorizzato, di 80.000 ton di frazione organica dei rifiuti solidi urbani (F.O.R.S.U.) codice **E.E.R. 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)** prodotti dalla raccolta differenziata svolta principalmente nella Provincia di Salerno.

Il luogo dove viene svolta l'attività di messa in riserva dei suddetti rifiuti speciali successivamente alla raccolta è l'impianto di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA).

Art.2. RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVI

I principali riferimenti normativi, regolamentari e amministrativi regolanti il servizio oggetto di affidamento sono di seguito indicati:

- Delibera Consiglio d'Ambito dell'EDA n.11 del 06/08/2020;
- Decreto dirigenziale della giunta regionale della Campania n.272 del 14/12/2020;
- Verbale riunione del CDA del 05/02/2021;
- Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120 del 3.6.2014;
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
- Decreto legislativo 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") ;
- D.P.R. 207/2010 ("regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163") per le parti ancora in vigore e applicabili;
- L.R. n. 3/2007 e ss.mm. e ii. e relativo regolamento n. 7/2010 (D.P.G.R.C. 58/2010).

Per tutto quanto non previsto con il presente Capitolato, si fa in ogni caso riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e a quelle eventualmente emanate in vigore del contratto di servizio regolato dal presente capitolato.

Art.3. NOMINATIVI E DEFINIZIONI

- Committente o Stazione Appaltante o Amministrazione: Società EcoAmbiente Salerno Spa
- R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento, ex art.31 del d.lgs.50/2016):
GEOM. **MAURIZIO BUCCELLA** – Dipendente EcoAmbiente Salerno Spa
- D.E.C. (Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ex art.101, co.1 del d.lgs.50/2016):
ING. **GERARDO SABATO** – Dipendente EcoAmbiente Salerno Spa
- T/A: tonnellate/anno
- T/D: tonnellate/giorno
- T/W: tonnellate/settimana
- MC/A: metri cubi/anno
- MC/D: metri cubi/giorno.



Art.4. SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

4.1. Descrizione del servizio

Il presente Capitolato disciplina le prestazioni contrattuali che l'appaltatore dovrà assicurare nell'ambito del servizio di recupero del rifiuto rappresentato dalle frazioni organiche umide e frazioni biodegradabili provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani (F.O.R.S.U.), codice EER 20.01.08, messo in riserva nell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi di Sardone, ubicato nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA).

Gli impianti di destinazione, siti nel territorio nazionale, dovranno essere autorizzati ad effettuare una o più operazioni di recupero R di cui all'allegato C alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Le caratteristiche dell'impianto di destinazione e le relative autorizzazioni necessarie sono indicate nel paragrafo 3.3 del presente capitolato.

La Committente provvederà, per il tramite di propria ditta incaricata, al conferimento del rifiuto, in forma sfusa, presso gli impianti dell'Appaltatore.

La Committente provvederà inoltre alla compilazione dei documenti di trasporto (FIR per il trasporto nazionale) e alle attività di carico dei rifiuti sugli automezzi svolte presso l'impianto di Sardone.

La Committenza provvederà a redigere un programma settimanale di ritiro della F.O.R.S.U. presso l'impianto di Sardone, per il quale l'Appaltatore del presente servizio dovrà garantire pedissequamente la capacità di conferimento.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di affidamento al Prestatore di Servizi di ulteriori compiti supplementari a quelli oggetto del presente capitolato, agli stessi patti e condizioni, se applicabili, o da definirsi previo accordo tra le parti nel limite del 20% dell'importo di contratto, nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art.63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..

I servizi oggetto del presente appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV – *Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati* – del D.lgs. n°152/2006 e ss.mm. e ii.. Essi, pertanto, non potranno essere né sospesi, né abbandonati anche dopo la scadenza del contratto, salvo casi di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'impresa appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*"Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*), nella legge 83/2000 (*"Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*) e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.



L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia o intervenute, sia a livello nazionale che regionale, nel corso di validità contrattuale.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, fatti salvi i maggiori danni derivanti dall'inadempimento, il Committente potrà sostituirsi all'impresa appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio, ponendo a carico della stessa ogni onere derivante da tale inadempienza secondo quanto previsto al successivo Art.16.

4.2. Descrizione del rifiuto

Presso l'impianto di Sardone, gestito dalla Stazione Appaltante, viene effettuata l'operazione di cui all'allegato C, del D. Lgs. 152/06, ovvero: R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Il rifiuto viene conferito presso lo stabilimento della Committente da automezzi dediti alla raccolta dei rifiuti urbani provenienti principalmente della Provincia di Salerno.

L'impianto è autorizzato secondo Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania N. 272 del 14/12/2020 per le seguenti attività:

EER	TIPOLOGIA	DENSITÀ KG/MC	R13				R12			
			T/D	MC/D	T/A	MC/A	T/D	MC/D	T/A	MC/A
200108	Rifiuti biodegradabili	960	1174,30	1260,00	234864	252000	1174,30	1260,00	234864	252000
TOTALI			1174,30	1260,00	234864	252000	1174,30	1260,00	234864	252000

Tabella 1

La tipologia di rifiuti, oggetto della presente procedura di gara, è la seguente:

EER	TIPOLOGIA
200108	Rifiuti biodegradabili

Tabella 2

I quantitativi stimati oggetto della presente procedura di gara sono pari a:

EER	T/A MAX	T/D MAX	T/W MEDIO
200108	80.000,00	1.200,00	1.500,00

Tabella 3

Le analisi chimico-fisiche del rifiuto sono riportate nell'allegato al presente capitolato (Rapporto di prova n. 20202042 del 23/10/2020).

4.3. Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica per Frazione Organica Umida.

Ad avvio del servizio la Committente, a mezzo procedura di omologa prevista dall'Affidataria, comunicherà le caratteristiche del rifiuto, consistenti in caratterizzazione analitica ai sensi della Parte IV del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. e analisi merceologica volta a determinare la presenza di impurità, ovvero la presenza di materiale non compostabile (MCN). Le caratteristiche del rifiuto saranno determinate da laboratorio accreditato secondo le modalità previste dalla normativa di settore.



L'Affidataria, successivamente all'omologa del rifiuto oggetto di conferimento, qualora rilevi, in corso di esecuzione del servizio, particolari non conformità relative al grado di impurità può altresì eseguire a sue spese analisi merceologiche.

L'Affidataria, al fine di consentire alla Committente la partecipazione alle attività di cui al presente comma e dunque l'esercizio del contraddittorio, comunicherà la data di esecuzione del campionamento e delle analisi merceologiche con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, o, in alternativa, consentirà la partecipazione all'attività con modalità da remoto ovvero "in diretta streaming".

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea compresa fra >7% e ≤ 12% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore compresa fra >12% e ≤ 15% si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio, pari a 5 (cinque) euro per ogni tonnellata di rifiuto organico conferito.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale ≤ 7% si applicherà da quel momento e fino a nuova analisi, un decremento del costo del servizio, pari a 5 (cinque) euro per ogni tonnellata di rifiuto organico conferito.

Si riporta lo schema riepilogativo di quanto descritto:

RANGE [%]	IMPORTO [€/TONN.]
<i>percentuale di impurità o frazione estranee</i>	
>12% ≤ 15%	95,00
>7% ≤ 12%	90,00
≤ 7%	85,00

Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

Ai fini di una verifica qualitativa del rifiuto è opportuno, da parte degli OO.EE. interessati a partecipare alla gara, effettuare sopralluogo presso le aree di messa in riserva del rifiuto oggetto del bando di gara.

4.4. Quantitativo di rifiuto

I quantitativi complessivi, oggetto del presente appalto, da recuperare in ambito nazionale negli stimati 12 mesi, corrispondono a **80.000 tonnellate**.

I soggetti concorrenti dovranno provvedere a **garantire** il recupero della seguente quantità media settimanale di 1.550,00 tonnellate (**per un massimo conferito di 1.200,00 ton/die**), per il periodo individuato nel presente bando, ferma restando la possibilità per la stazione appaltante di richiedere disponibilità di conferire anche nei giorni festivi.

Si precisa che dovranno essere rispettate tutte le condizioni sopra citate, ovvero dovrà essere garantito il conferimento minimo giornaliero, medio settimanale e il quantitativo annuo complessivo.

Si precisa che le quantità (stimate su 12 mesi) ivi riportate sono indicative (**presunte**) e non impegnative per la Committente. I corrispettivi relativi ai servizi svolti verranno pertanto contabilizzati in base alle quantità effettive, applicando i prezzi unitari netti offerti, come attestate dalle IV copie



dei formulari di identificazione rifiuto (F.I.R.). In caso di minori quantitativi recuperati rispetto alle previsioni a base di appalto, l'Affidataria non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Committenza.

Art.5. DURATA DEL CONTRATTO – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il servizio avrà una durata presuntiva pari a 12 (dodici) mesi, con decorrenza dalla data che sarà indicata nel verbale di avvio del servizio, da redigere in contraddittorio, anche a distanza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 8 del d.lgs. n°50/2016 e ss.mm. e ii. e per quanto compatibile dall'art. 5 del Decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero Infrastrutture e Trasporti; ove per motivi di urgenza fosse necessario procedere a conferimenti in assenza del preindicatedo Verbale, la decorrenza contrattuale sarà individuata nella data di primo conferimento indicata nel relativo formulario di identificazione dei rifiuti. L'esaurimento dell'importo contrattuale, prima dei dodici mesi, determina l'ultimazione del rapporto negoziale; parimenti, se al raggiungimento del dodicesimo mese dall'inizio del servizio l'importo contrattuale dovesse essere ancora capiente, la Stazione Appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, proseguire nell'esecuzione del servizio fino ad esaurimento dell'intero importo, salvo diverse disposizioni scaturenti da motivi di opportunità, anche economica.

Il servizio può essere avviato prima della stipula del contratto con consegna anticipata per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge. Il servizio consegnato in pendenza della stipulazione del contratto deve essere immediatamente iniziato dall'Appaltatore che si dovrà attenere alle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. In caso di mancata stipulazione del contratto l'Appaltatore aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

Si precisa che il Servizio ha carattere d'urgenza e pertanto dovrà essere avviato entro giorni cinque dalla comunicazione della Stazione Appaltante di consegna dello stesso.

È fatto salvo il diritto dell'Ente alla risoluzione e al recesso anticipato come stabilito nei relativi successivi articoli.

Qualora, alla scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per completare le procedure della nuova gara di appalto, l'impresa appaltatrice, previa richiesta della Stazione Appaltante, sarà tenuta e obbligata alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio", per un termine massimo di mesi sei, senza poter pretendere, in aggiunta al prezzo d'appalto contrattuale, indennizzo alcuno, neanche relativamente all'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi in dotazione, ai sensi dell'art.106, co.11 del d.lgs.50/2016.

In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato o prorogato.

Qualora durante il periodo di efficacia contrattuale venga individuato altro Soggetto a cui la legge e/o ogni altro provvedimento avente pari forza, trasferisca o demands la titolarità della gestione dei rifiuti oggetto del presente appalto, il contratto si intenderà risolto di diritto.

La condizione di cui innanzi è considerata causa di forza maggiore per l'impossibilità definitiva e totale sopravvenuta alla prosecuzione dell'obbligazione ai sensi degli art. 1256 (impossibilità definitiva e impossibilità temporanea), 1463 (impossibilità totale) e 1672 (impossibilità



di esecuzione dell'opera) del C.C. In deroga agli articoli 1223 (risarcimento del danno) e 1671 (recesso unilaterale dal contratto) del C.C. e dell'art. 109 (recesso) del D. Lgs 50/2016, l'Appaltatore affidatario del servizio non potrà accampare alcuna pretesa di risarcimento del danno emergente o lucro cessante e pertanto non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro o altra richiesta. All'Appaltatore saranno riconosciuti di diritto i soli compensi relativi alla parte di servizio già resa o in corso di esecuzione alla data del recesso contrattuale.

È fatta salva la facoltà dell'eventuale nuovo Soggetto individuato per la gestione dei rifiuti di subentrare al rapporto contrattuale instaurato per il presente servizio, restando comunque risolto il rapporto con questa Stazione Appaltante, che resta sostituita negli obblighi e nelle previsioni contrattuali dal subentrante soggetto dell'affidamento e della gestione dei rifiuti di cui è appalto.

Durante l'esecuzione del servizio, il DEC verifica costantemente il regolare svolgimento delle attività.

Al termine del periodo contrattuale, a seguito di comunicazione, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti ed emette il certificato di ultimazione delle prestazioni, con contestuale verifica della regolare esecuzione finale dei servizi resi.

Ogni onere nascente dalla verifica delle attività svolte dal DEC cedono a carico dell'appaltatore.

A conclusione della verifica sarà rilasciato dal DEC il certificato di regolare esecuzione finale del servizio che, previa approvazione e costituzione della garanzia prevista all'art.103, co.6 del Codice, sarà titolo per lo svincolo delle ritenute di garanzia operate via via sull'importo netto progressivo delle prestazioni come indicato al successivo Art.14.

Le modalità della verifica di conformità delle prestazioni eseguite saranno effettuate in base a quanto stabilito dalla vigente normativa.

Art.6. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia ambientale e di sicurezza.

Nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive emanate dal RUP e dal DEC. Resta in facoltà dell'Appaltatore presentare osservazioni che ritenesse opportune entro cinque giorni dal ricevimento degli ordini e direttive di cui innanzi.

Nell'esecuzione dei servizi l'Appaltatore avrà cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli accorgimenti tecnici e organizzativi, atti ad evitare danni a persone cose e animali e/o necessari a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori addetti ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente.

In ogni caso deve essere assicurata un'elevata protezione dell'ambiente, nelle sue diverse componenti, quali acqua, fauna e flora; deve essere evitato qualsiasi inconveniente da rumori e da odori e danneggiamenti al paesaggio, ai siti di particolare interesse, etc..

L'Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni sia verso il Committente che verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà e alle persone in dipendenza dell'esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che



potrebbero derivare agli addetti del servizio, alle persone, agli animali od alle cose, sollevando pertanto il Committente, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Eventuali sanzioni che l'Amministrazione Committente dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio, sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi saranno addebitati all'Appaltatore mediante trattenuta dalla successiva rata di pagamento o escussione della polizza definitiva.

In tale ultimo caso il Committente informerà dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione la Società emittente la polizza affinché la stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa da parte del Committente verrà attuato qualora l'Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

Art.7. CONTROLLO E VERIFICA DEI SERVIZI

Il Committente provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del proprio personale, in particolare del DEC, ferma e impregiudicata la facoltà della S.A. di designare ulteriori soggetti deputati alle verifiche sulle attività, dal quale l'Appaltatore dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell'appalto.

I soggetti abilitati a rappresentare il Committente potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto.

Le prestazioni attinenti ai servizi contrattualmente previsti che l'impresa appaltatrice non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Committente, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli.

Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all'Art.18 - Controversie - del presente capitolato.

Il Committente avrà facoltà di effettuare in qualsiasi momento e senza alcuna formalità, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, mediante controlli in loco e attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dello stesso.

L'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme regolamentari ed alle ordinanze che l'Autorità competente potrà emettere, in circostanze speciali, che richiedono eccezionali provvedimenti di difesa della salute pubblica per il funzionamento dei Servizi assunti in appalto.

Art.8. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

8.1. Obblighi generali

L'Appaltatore dovrà comunque ed in qualsiasi condizione, senza impedimenti di sorta ed eccezione alcuna, garantire l'esecuzione del servizio e delle prestazioni ad essa affidati.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i servizi con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e di ogni norma applicabile.



Oltre agli oneri previsti nel presente capitolato, sono pure a carico dell'Appaltatore, già compensati nel corrispettivo di appalto, i seguenti obblighi:

- a) di nomina e comunicazione del Referente/ Direttore Tecnico per l'organizzazione/gestione dei servizi affidati, che dovrà rappresentare l'Appaltatore nei contatti con il Committente a cui si potrà rivolgere per tutte le problematiche tecnico/organizzative e per le contestazioni riguardante l'esecuzione del servizio. Il Referente che dovrà essere permanentemente reperibile in quanto affidatario della responsabilità per il coordinamento operativo e il controllo dei servizi svolti da eventuali imprese terze. Il referente dovrà avere massima autonomia nella gestione delle decisioni;
- b) di avviso tempestivo del riscontro e dell'accertamento di problematiche e/o inconvenienti tali che impediscano il regolare svolgimento del servizio, anche se ad esso non imputabili;
- c) di tempestiva e continua informazione, all'Amministrazione Committente, sullo svolgimento dei servizi, mantenendo a disposizione della stessa, ed esibendoli a sua richiesta, i documenti relativi allo svolgimento dei servizi;
- d) di provvedere alla corretta compilazione e trasmissione, anche telematica, dei documenti di trasporto (FIR) e di tutta la modulistica di legge relativa all'attività di gestione dei rifiuti e/o ad adeguarsi alle nuove procedure introdotte da norme sopravvenienti;
- e) di fornire ogni forma di assistenza al personale della Stazione Appaltante relativamente ai controlli e alle verifiche relative ai servizi affidati, nonché per attività ad essi correlate.

L'Appaltatore alla scadenza del contratto non potrà per nessun motivo sospendere il servizio che dovrà obbligatoriamente essere espletato agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto e fino alla nomina della nuova impresa appaltatrice per almeno ulteriori mesi sei.

8.2. Obbligo di individuazione di impianto alternativo

L'Appaltatore, in caso di sopravvenuta impossibilità oggettiva di utilizzo del proprio impianto, è obbligato a darne comunicazione *ad horas*, e comunque entro le 24 ore, alla Stazione Appaltante, specificando in maniera dettagliata le ragioni dell'impedimento, la durata prevista del fermo impianto e indicando contestualmente impianto o impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, con caratteristiche similari al proprio impianto, dove dovrà essere conferita la frazione organica.

In merito all'utilizzo di impianto alternativo si precisa che:

- l'impossibilità di utilizzo della piattaforma dell'Appaltatore deve discendere da fatti imprevisti e imprevedibili al momento della presentazione dell'offerta, né essere legata in alcun modo a colpa o volontà dello stesso Appaltatore; in caso contrario, fermo restando l'obbligo di individuazione dell'impianto alternativo, troveranno comunque applicazione le penali di cui all'Art.15;
- l'impianto alternativo dovrà essere in grado di accettare tutti i quantitativi indicati al punto



4.4, sia complessivi che massimi giornalieri e medi settimanali;

- ogni eventuale onere aggiuntivo, sia di conferimento che di trasporto, resterà a carico dell'Appaltatore.

Per l'utilizzo dell'impianto alternativo, l'Appaltatore, unitamente alla comunicazione, dovrà trasmettere alla Committente la seguente documentazione:

- documentazione che attesti la disponibilità dell'impianto alternativo a ricevere i quantitativi di cui all'art.4.4 per il periodo di fermo dell'impianto dell'Appaltatore;
- se d'obbligo, provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al d.lgs. 152/2006 ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/2015, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;
- il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione regionale e/o provinciale all'esercizio dell'attività, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore,
- convenzione stipulata tra l'Appaltatore ed il Gestore della piattaforma alternativa, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.
- Iscrizione C.C.I.A.A. competente per territorio;

In caso di mancata individuazione dell'impianto alternativo troveranno applicazione le penalità previste all'Art.15 e la Stazione Appaltante conferirà la frazione organica presso altri impianti individuando, prioritariamente, quelli immediatamente disponibili dall'elenco degli operatori economici che hanno partecipato alla gara oggetti del presente capitolato secondo la graduatoria elaborata in sede di gara.

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'Art.15, eventuali maggiori costi di trasporto e conferimento in impianto/piattaforma alternativa saranno addebitati all'Appaltatore per le quantità che la Stazione Appaltante dovrà conferire presso i predetti siti alternativi.

La mancata individuazione dell'impianto alternativo entro trenta giorni dal fermo dell'impianto dell'Appaltatore sarà causa di risoluzione contrattuale in colpa, con escussione della garanzia definitiva.

Art.9. REQUISITI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di impianto/i in grado di recuperare i quantitativi di rifiuto previsti all'Art.4.

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni regionali e/o provinciali previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Essendo il suddetto rifiuto proveniente dalle operazioni di messa in riserva "R13" svolte presso l'impianto di Sardone, non è contemplato ulteriore passaggio ad "R13", ovvero in impianto autorizzato alla sola operazione di recupero di messa in riserva. Invece, tale passaggio ad "R13", sarà consentito solo se il secondo "R13", è propedeutico ad un'altra operazione di recupero.



Art.10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

10.1. Responsabile del Servizio per l'Appaltatore

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto o dell'eventuale consegna anticipata del servizio, è tenuto a nominare e a comunicare il nominativo del Responsabile unico di tutti i servizi prestati, che rappresenterà il riferimento della Stazione Appaltante per le comunicazioni relative all'esecuzione del contratto; deve inoltre garantire la reperibilità, almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Le comunicazioni nei confronti dell'Appaltatore effettuate per il tramite del Responsabile da questa nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo PEC.

La ditta aggiudicataria è tenuta a dare preventiva comunicazione a mezzo PEC alla Committente di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.

10.2. Programmazione e disposizioni di servizio

L'Appaltatore dovrà uniformarsi agli ordini scritti e dalle istruzioni che saranno impartite dalla Committente in funzione delle esigenze gestionali di quest'ultima. La programmazione del servizio di recupero della FORSU sarà trasmessa dalla Committente con cadenza settimanale e dovrà essere confermata dall'Affidataria entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì precedente alla settimana di a cui si riferisce la programmazione trasmessa.

La programmazione dei servizi, per sopraggiunte necessità, potrà subire modifiche che saranno comunicate non oltre 24 ore di preavviso, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretesa alcuna.

Le varie prestazioni, e/o eventuali variazioni delle stesse, potranno essere richieste anche telefonicamente dal personale autorizzato dalla Committente e successivamente perfezionate con ordini scritti.

L'Appaltatore dovrà attenersi esclusivamente alle direttive impartite dall'incaricato della Committente e ad esso fare riferimento per qualsiasi necessità e/o chiarimento che dovesse rendersi necessario durante l'esecuzione dei servizi ordinati. Eventuali prestazioni d'opera non contemplate dal Servizio potranno essere svolte solo previa richiesta da parte del personale della Committente.

L'Appaltatore dovrà comunicare con un preavviso di almeno 72 ore eventuali casi di impossibilità giornaliera a ricevere i rifiuti, dandone dettagliata motivazione, che dovrà comunque avere carattere straordinario.

Copia delle autorizzazioni, iscrizioni agli Albi di riferimento, etc., dovranno essere consegnate alla Committente prima dell'inizio del servizio.

10.3. Modalità di esecuzione

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in oggetto nell'osservanza delle norme



legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

Il conferimento all'impianto, a pena risoluzione del contratto, dovrà essere assicurato tutti i giorni, compreso i festivi, laddove necessario, comprende l'onere della pesatura e ogni altro onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. L'Appaltatore s'impegnerà ad organizzare il servizio di ricezione del materiale nella completa osservanza della normativa vigente in materia. Per esigenze di carattere straordinario e contingente, la periodicità prevista e/o concordata può essere temporaneamente intensificata, senza che l'Appaltatore possa esimersi dall'effettuazione dello stesso.

Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/2015 e successive modificazioni e integrazioni debitamente vidimato dal Produttore.

I pesi riscontrati in arrivo dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.

Il trasporto presso l'impianto di trattamento sarà effettuato da altro operatore individuato dalla Stazione Appaltante mediante separata procedura di affidamento.

L'impianto deve essere autorizzato secondo la normativa vigente e munito:

- di autorizzazione regionale e/o provinciale, in corso di validità per tutta la durata dell'Appalto, per la ricezione di un quantitativo di rifiuti pari a quanto previsto all'art.4.4 (complessivi e massimi giornalieri e settimanali);
- di attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento della frazione tramite idonei automezzi;
- di iscrizione, se d'obbligo, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al d.lgs. 152/06 ai sensi delle modifiche apportate dalla L. 221/2015 e s.m.i. rilasciato nei confronti del Titolare/Gestore dell'impianto;
- di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio;

La Committente si riserva di effettuare, in ogni tempo, nel periodo di valenza contrattuale ispezioni e controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'aggiudicatario.

L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico su cui deve annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

Il ritiro dei rifiuti presso l'impianto gestito dalla Stazione Appaltante dovrà essere effettuato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nei seguenti orari: giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 18.00 e giorni festivi dalle ore 06.00 alle ore 12.00. L'Appaltatore dovrà garantire l'apertura dell'impianto per l'immediato accesso degli automezzi che conferiscono i rifiuti, tenendo conto dei tempi di percorrenza necessari per il trasferimento da Giffoni Valle Piana (SA).

Art.11. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, PROVVEDIMENTI E ORDINI DI SERVIZIO

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni



di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

In particolare, si richiama l'osservanza del D. Lgs 152/06 e dei relativi decreti attuativi, della L. R. n. 14/2016 e di tutta la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di ambiente, sicurezza e trasporti.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.

Nell'esecuzione dei servizi affidati, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Committente, a mezzo del RUP o del DEC o di eventuali altri responsabili espressamente indicati dalla Stazione Appaltante.

Art.12. GARANZIE E ASSICURAZIONI

Prima della stipula del Contratto l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla S.A. la garanzia definitiva prevista all'art.103 del d.lgs. 50/2016.

Senza eccezioni o riserve sarà a totale carico della ditta Appaltatrice ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni alla Stazione Appaltante o a terzi derivanti dall'espletamento del Servizio dato in appalto, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Committente.

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

Art.13. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'appalto è "a misura", ovvero il corrispettivo oggetto di fatturazione per ogni conferimento è dato dal quantitativo di rifiuti conferito (in tonnellate), desunto dalla pesatura effettuata presso l'impianto di partenza della Stazione Appaltante, moltiplicato il prezzo unitario, pari a **85,00 €/ton. (euro ottantacinque/00 a tonnellata)**, con l'applicazione del ribasso d'asta. È fatto salvo quanto previsto all'art. 4.3 relativamente all'incremento del costo unitario in funzione della percentuale di impurità o frazione estranea, anch'esso assoggettato al ribasso d'asta offerto in gara dall'Appaltatore.

L'ammontare complessivo dell'Appalto è pari a **€ 7.600.000,00** (euro **settemilioneisecentomila/00**).

Tale importo è stimato sulla base dei dati storici aziendali riferiti ad analoghi servizi.

Il corrispettivo d'appalto rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto, anche nel caso in cui lo stesso, in ragione della disponibilità economica, si protraesse oltre i dodici mesi.

Nei prezzi d'appalto sono ricompresi ogni onere e spesa per l'esecuzione del servizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- costi del personale, ivi compresi quelli per attività svolte in giorni festivi e pre-festivi e/o in lavoro straordinario;
- costi relativi a mezzi e attrezzature, ivi compresi quelli di ammortamento,



manutenzione, assicurazioni, igienizzazione, etc.;

- costi energetici;
- spese generali per gli adempimenti di carattere amministrativo.

Nel caso in cui fosse necessario introdurre servizi diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art.14. MODALITA' DI PAGAMENTO

All'Appaltatore, a completo compenso degli oneri tutti che assumerà con il contratto per i servizi ricompresi nel presente Capitolato, spetta il corrispettivo, salvo contestazioni sul servizio svolto, come determinato in fase di aggiudicazione.

Il corrispettivo verrà corrisposto in rate mensili posticipate pari all'importo del credito maturato per le prestazioni eseguite nel mese precedente.

L'Appaltatore, non prima della seconda settimana del mese, emetterà la fattura relativa alle prestazioni svolte nel mese solare precedente.

I pagamenti effettuati in rate mensili non potranno superare il 90% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del d.lgs. n°50/2016 sull'importo netto del corrispettivo sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0,50 %.

Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dalla Stazione Appaltante tutte le prestazioni inerenti al servizio, i materiali di consumo, le provviste, le spese accessorie, ecc. e tutto quanto altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

Il pagamento della rata a favore dell'impresa appaltatrice è subordinato all'attestazione di regolare esecuzione del servizio, da parte del DEC, e alla acquisizione e/o visura telematica d'ufficio di D.U.R.C. regolare. Entro quindici giorni dall'attestazione del DEC, il RUP provvederà all'emissione del Certificato di pagamento/atto di liquidazione, che autorizzerà l'Appaltatore all'emissione di conforme fattura in formato elettronico.

Le fatture, secondo le indicazioni che saranno comunicate all'Appaltatore, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a:

- Ragione sociale: EcoAmbiente Salerno SpA;
- C.F. e P.IVA: 04773540655;
- Codice destinatario: M 5 I T O J A;
- Indirizzo: Via Sabato Visco, 20 - Loc. Migliaro - 84132 Salerno;
- PEC: ecoambientesalerno@pec.it
- Oggetto: "Servizio annuale di recupero in ambito nazionale della frazione organica dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata (FORSU), rata n... relativa al mese di";

e riporteranno il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.: 8668087BAB) come riportato nel bando di gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi dell'art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati.

Le ritenute di garanzia operate nell'arco dell'intera valenza contrattuale saranno svincolate



solo in sede di liquidazione finale e dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art.103, co.6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo, salvo maggior termine per effetto di pattuizione bilaterale da stabilirsi in sede di stipula del contratto, a mezzo di mandato di pagamento emesso dal Tesoriere del Committente, entro i 30 (trenta) giorni successivi dalla sua acquisizione; il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento.

Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, senza diritto per l'Appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata disponibilità della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale.

Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte della Stazione Appaltante.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Dal pagamento del corrispettivo in acconto sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze formalmente contestate a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto.

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Committente.

Art.15. PENALITA'

L'Appaltatore ha l'obbligo di risolvere con tempestività, e comunque nei termini stabiliti dal D.E.C., le inadempienze e le inosservanze degli obblighi previsti dal Contratto e dal presente Capitolato Speciale.

L'obbligo di risoluzione persiste anche per quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi.

Le inadempienze e le inosservanze accertate dal Committente saranno soggette all'applicazione, a carico dell'Appaltatore, delle sanzioni amministrative e delle penalità stabiliti per ogni singola infrazione fermo restando, in ogni caso, il risarcimento del maggiore danno causato.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate se non già nella misura massima prevista dalla legge. Per recidiva si intende commettere nuovamente una inadempienza o un'inosservanza che è già stata sanzionata.

L'applicazione della penale, di competenza del D.E.C., del R.U.P. o del Responsabile di Settore della Stazione Appaltante, sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla



notifica della contestazione inviata al suo domicilio anche a mezzo PEC.

Ricevute le controdeduzioni, la Stazione Appaltante valuta le stesse ed emette, entro dieci giorni, il provvedimento finale trasmettendolo, a mezzo PEC, all'Appaltatore.

Le sanzioni verranno applicate all'Appaltatore anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del servizio.

Fermo restando quanto sopra, la Tabella che segue riporta un elenco non esaustivo di possibili inadempienze e relative sanzioni.

DESCRIZIONE INADEMPIENZE E RELATIVE SANZIONI

1. Mancata accettazione dei rifiuti secondo il programma inviato dalla Stazione Appaltante: € 100,00 per ogni tonnellata di rifiuto non accettata; tale penale non si applica nel caso in cui l'Appaltatore garantisca il rispetto del programma attraverso l'individuazione di un impianto alternativo ai sensi dell'art.8.2;
2. Mancata approvazione della programmazione: € 1.000,00 per ogni mancata approvazione;
3. Mancata consegna della documentazione tecnico, amministrativa, contabile (report, formulari, ecc.) € 3.000,00 per evento.

Per l'eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista nella tabella sopra riportata, si applicherà una penale variabile da un minimo di €. 1.000,00 ad un massimo di €. 10.000,00. In particolare, in caso di ritardo sui tempi di espletamento delle prestazioni dovute dalla ditta appaltatrice, sarà applicata una penalità in ragione dell'1‰ (un per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), oltre il quale la Stazione appaltante si riserva ogni azione a propria tutela per il risarcimento dei danni subiti.

All'Appaltatore possono essere contestate contemporaneamente una o più infrazioni.

La Stazione Appaltante procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta applicata sulla prima liquidazione dei corrispettivi successiva all'assunzione del provvedimento definitivo di penale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si accerta che il ritardo o il disservizio non è imputabile alla stessa.

Art.16. ESECUZIONE D'UFFICIO

Il Committente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'impresa appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso il Committente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli Art.15 "Penalità" e Art.17 "Risoluzione contrattuale" del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'impresa appaltatrice, le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.



Il recupero delle spese e/o la rivalsa di cui ai commi precedenti, con una maggiorazione del 15% quale rimborso delle spese generali, sarà operata, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, con detrazione dalla prima liquidazione del corrispettivo successiva alla verificata l'esigenza di esecuzione d'ufficio o con rivalsa sulla Garanzia definitiva ex art.103 del Codice; in tale ultimo caso, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della Garanzia entro quindici giorni.

Il Contratto si risolverà di diritto in caso di fallimento dell'Appaltatore o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.

Art.17. RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Contratto si risolverà automaticamente ed immediatamente in caso di comunicazioni da parte della Prefettura, anche in corso d'opera, di informazioni antimafia da cui emergono che sussistono condizioni interdittive ai sensi della vigente normativa antimafia.

Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione unilaterale di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. fatta salva ogni altra azione di rivalsa di danni:

- Mancato inizio di tutti i servizi alla data prevista;
- L'irrogazione di penalità che nel corso dell'anno solare abbiano raggiunto una cifra pari o superiore al 10% del corrispettivo annuale del servizio;
- La sospensione ingiustificata del servizio per un periodo superiore a due giorni consecutivi o a quindici giorni complessivi in un anno solare;
- La sospensione del servizio per fatti imputabili all'Appaltatore;
- La mancata individuazione di un impianto alternativo per il conferimento dei rifiuti nel caso di fermo dell'impianto dell'Appaltatore;
- La perdita, da parte dell'Appaltatore dei requisiti normativi e di quelli richiesti dal presente Capitolato (sia direttamente in capo all'Appaltatore che oggetto di avvalimento), necessari per lo svolgimento dei servizi in affidamento, sia a carattere generale, sia di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali;
- Il sub affidamento del servizio non preventivamente autorizzato;
- Grave imperizia o negligenza nel dare seguito agli obblighi del Capitolato e del Contratto tali da compromettere la regolarità del servizio o degli obiettivi prefissati ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Committente;
- Abituale deficienza e/o negligenza o grave imperizia nell'effettuazione del servizio, intendendo per abituale una segnalazione reiterata per dieci volte, qualora la gravità e frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficiente svolgimento del servizio, nonché l'organizzazione delle attività in capo al Committente, secondo l'insindacabile giudizio dell'Amministrazione Committente.
- La modificazione soggettiva della composizione del soggetto partecipante alla gara ed affidatario del servizio in caso che lo stesso sia una ATI e/o un Consorzio;
- Il mancato mantenimento della Garanzia definitiva e delle polizze assicurative per tutto il periodo di validità del Contratto;



- La cessione, in tutto o in parte, ad altri, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi assunti con il presente capitolato senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- Il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, delle norme antimafia e degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente.

Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate alla ditta e la Stazione Appaltante avrà facoltà di attingere alla Garanzia definitiva per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.

Alla dichiarata espressa volontà, da parte del Committente di avvalersi delle clausole risolutive, al suo verificarsi il medesimo pronuncerà la decadenza del contratto e non corrisponderà all'Appaltatore alcun tipo di indennizzo.

L'Appaltatore decaduto sarà comunque tenuto alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che il Committente non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra Impresa, al subentro alla precedente gestione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il Committente potrà revocare l'affidamento oggetto del presente Capitolato in qualsiasi momento qualora lo richiedano gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La pronuncia della revoca avrà effetto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, mentre avrà effetto immediato laddove la natura stessa dei motivi che hanno determinato la revoca non siano compatibili con il termine precedente.

Art.18. CONTROVERSIE

Tutte le controversie contrattuali che non trovano risoluzione con le transazioni previste all'art.208 del d.lgs. 50/2016 sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno, con esclusione della competenza arbitrale.

In alternativa al contenzioso, ai sensi dell'art. 26 del regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n.3/2007 di disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, si potrà ricorrere ad un preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione facendo ricorso ad un Conciliatore, estratto a sorte tra gli iscritti alla lista dei conciliatori tenuta dall'Ufficio di Conciliazione istituito presso l'Osservatorio regionale degli appalti.

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione del Contratto di servizio, anche per quanto non espressamente contemplato, il foro competente è quello del Tribunale di Salerno.

A tal fine l'Appaltatore fissa il domicilio legale per ogni comunicazione e/o notificazione inerente al servizio presso la propria sede legale e presso il domicilio digitale costituito dall'indirizzo pec.

Art.19. SPESE

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'Appaltatore, tra le quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si annoverano:

- spese relative a personale, mezzi d'opera, energetici, materiali di consumo, etc.,



inerenti all'esecuzione del servizio;

- adozione dei provvedimenti e delle cautele per l'incolumità del personale;
- adozione provvedimenti e cautele per evitare danni alle cose, ai beni pubblici e privati e ai terzi, ricadendo sull'Appaltatore ogni responsabilità con manleva del Committente;
- consulenze, assistenze legislative e quant'altro occorrente per l'adeguamento e la riorganizzazione del servizio a nuove disposizioni, emanate nel corso del medesimo, da organi Statali, Regionali, Provinciali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, comprese le spese per l'imposta di bollo e di registro, sono a intero carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese previste per legge a carico dell'aggiudicatario di contratti pubblici, quali le spese di pubblicazione di tutti gli avvisi pubblici (pubblicazione bando, post informazione, modifiche del contratto, etc.).

Art.20. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

Art.21. SICUREZZA SUL LAVORO

Con la presentazione dell'offerta, nel rispetto dell'art. 2087 del Codice Civile (Tutela delle Condizioni di Lavoro), l'Appaltatore assume l'onere completo, a proprio carico, di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ogni cautela, accorgimento tecnico, procedimento pratico ed organizzativo volti a garantire la vita, la sicurezza sul lavoro e l'incolumità dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge per la tutela della salute dei propri dipendenti e di tutte le altre persone presenti sui luoghi delle attività commissionate. In particolare, si impegna ad osservare tutte le procedure e norme di prevenzione indicate nel d.lgs. 81/2008 e sss.mm. e ii. in materia di affidamento del servizio oggetto della presente procedura di gara.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere il DUVRI, ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 81/08, per la valutazione del rischio derivante dalle interferenze tra la propria attività e quella del trasportatore dei rifiuti per conto della Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico ogni onere e spesa connesso all'eliminazione dei rischi da interferenza che dovessero emergere. L'Appaltatore è tenuto altresì a definire le misure di sicurezza da adottare per il rischio biologico da Covid-19, che restano anch'esse a proprio carico.

L'Appaltatore, con la sola partecipazione alla procedura di gara, dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro che rigorosamente applica in tutte le fasi di espletamento delle attività oggetto del servizio.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà assicurare la scelta di macchinari e di attrezzature di lavoro



conformi alle norme CEE e munite di tutti i dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nella legislazione vigente.

L'Appaltatore dovrà, altresì, provvedere alla regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione Committente indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, prima della stipula del contratto, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori come previsto dalla vigente normativa in materia e presentarlo al Committente, pena la decadenza del contratto. Tale piano dovrà avere i contenuti minimi previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii..

L'Appaltatore è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 09/08/2008 n. 81 e ss.mm. e ii., a depositare il documento di valutazione dei rischi.

L'Appaltatore deve assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore sarà, pertanto, ritenuto responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e delle misure per la tutela dei beni pubblici e privati.

In caso di mancato adempimento degli obblighi innanzi indicati l'Amministrazione Committente potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale.

Nel caso in cui i documenti trasmessi siano ritenuti lacunosi dall'Amministrazione Committente gli stessi dovranno essere aggiornati senza alcun onere per il Committente.

Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'Appaltatore anche a tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso ivi compreso i subappaltatori.

Art.22. PERSONALE IN SERVIZIO – TRATTAMENTO DEL PERSONALE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ENTE

Per l'espletamento dei servizi previsti dal presente capitolato e per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi da esso derivanti, l'Appaltatore dovrà utilizzare il personale, anche alle proprie dipendenze, in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale.

Per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato di appalto, l'Appaltatore, nel rispetto delle leggi e della normativa contrattuale di riferimento, potrà utilizzare il personale nel rispetto delle mansioni proprie del profilo di appartenenza e nella massima autonomia organizzativa, nell'adozione dei turni di lavoro, tecnologie e metodologie operative innovative che l'Impresa riterrà più idonee, utili e funzionali per migliorare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità delle



prestazioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capitolato.

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori e alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi oggetto del presente Capitolato, nonché al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (INPS – INAIL – ecc.).

L'Appaltatore è sempre tenuto alla completa ed incondizionata osservanza del C.C.N.L. vigente ed alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti.

L'inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed il mancato pagamento delle retribuzioni, per tre mensilità consecutive, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Al fine del controllo sulle maestranze, con cadenza bimestrale, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la consistenza numerica degli addetti nell'ambito del servizio di cui è appalto e con l'indicazione della qualifica del personale e di tutte le variazioni intervenute, nel bimestre relativo alla comunicazione, sia relative al numero degli addetti che alle qualifiche professionali con le relative giustificazioni.

L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire la gestione dei servizi generali e per l'espletamento dei servizi previsti in appalto con personale tecnico-amministrativo facente parte della propria organizzazione di impresa.

In caso di inottemperanza e/o violazioni in materia di sicurezza, accertate dall'Amministrazione Committente e/o ad essa segnalate dall'Ispettorato del Lavoro e/o da qualsiasi altro Ente di controllo e verifica, il R.U.P. comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà, in aggiunta alle ritenute di legge, ad un'ulteriore detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i servizi sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta delle eventuali somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non può opporre eccezioni di sorta a titolo di risarcimento danni.

Qualora l'evento si verifichi in prossimità della scadenza del rapporto contrattuale, sarà sospeso ogni pagamento.

L'importo e/o gli importi così accantonati restano vincolati a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate non viene effettuato sino ad accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro dell'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui ai commi precedenti, l'impresa non può opporre eccezione alcuna all'Amministrazione Committente, né aver titolo al risarcimento di danni.

Il personale che dipenderà ad ogni effetto dall'impresa appaltatrice dovrà essere capace e fisicamente idoneo e dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.



L'impresa appaltatrice sarà tenuta, tra l'altro:

1. a riconoscere integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento giuridico ed economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
2. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
3. ad osservare tutte le norme previste per la sicurezza, la prevenzione infortuni e l'igiene sul lavoro.

L'impresa appaltatrice sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale assunto alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, ecc.

L'Appaltatore è obbligato ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1 - comma 8 D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151 fiscalizzazione oneri sociali e sgravi contributivi), fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dall'I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

Eventuali maggiori costi per le sostituzioni del personale dipendente assente dal servizio per qualsiasi causa (malattie, ferie, congedi straordinari, distacchi sindacali, ecc.) sono a carico esclusivo dell'Appaltatore senza alcuna rivalsa sul Committente o pretese di adeguamento del canone.

Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'impresa appaltatrice, di divisa completa di adeguato cartellino di riconoscimento, riportante il logo e la ragione sociale dell'appaltatore, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme, con particolare riferimento:
 - a. alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla norma;
 - b. alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
 - c. al vigente codice stradale;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso delle indicazioni impartite dal Committente, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'impresa appaltatrice stessa.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile Unico della Commessa nominato dall'Appaltatore e che sarà il diretto interlocutore del Committente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

Il Responsabile Unico dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con il Committente per la soluzione delle problematiche che dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi.

Il Responsabile Unico dovrà controllare e far osservare a tutto il personale impiegato nel



servizio le funzioni e gli incarichi stabiliti e verificare che siano rispettati i piani di lavoro, conformemente alla programmazione del servizio.

L'Appaltatore, al momento dell'inizio dell'appalto, dovrà comunicare il nominativo ed il recapito del Responsabile Unico della Commessa che dovrà essere sempre telefonicamente reperibile ed avere idonee caratteristiche professionali.

È facoltà dell'Amministrazione Committente richiedere all'Appaltatore la sostituzione del Responsabile Unico della Commessa se, ad insindacabile giudizio del Committente, lo stesso non sia ritenuto idoneo alle mansioni richieste per garantire la qualità dei servizi, nel pieno rispetto dei reciproci obblighi contrattuali.

In tale caso, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del Responsabile entro sette giorni lavorativi dalla richiesta del Committente.

L'impresa, come già specificato all'Art.21 "Sicurezza sul Lavoro", dovrà trasmettere al Committente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento e sarà tenuto a comunicare, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni del personale.

Ogni variazione delle qualifiche del personale attuate dall'Appaltatore, non daranno, comunque, diritto al medesimo di rivalersi sul Committente per maggiori oneri economici né saranno riconosciute, allo scadere contrattuale, come nuova dotazione organica del cantiere.

L'Appaltatore è obbligato a vigilare a che i propri dipendenti osservino con diligenza le norme specifiche del presente Capitolato, le norme sancite dalle leggi e dai regolamenti in vigore, le norme regolamentari e le ordinanze riguardanti l'igiene pubblica e comunque aventi connessioni con i servizi in appalto.

L'appaltatore resta sempre e comunque l'unico responsabile delle infrazioni, del comportamento e dell'operato dei propri dipendenti.

Con cadenza semestrale dovrà essere depositata agli atti del Committente la lista del personale che ha operato nell'ambito del servizio in appalto con l'indicazione sia dei nominativi che degli orari di svolgimento dei servizi.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere prima dell'inizio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi ed antinfortunistici

L'Amministrazione committente non ha comunque alcuna responsabilità diretta o indiretta in controversie di qualsivoglia natura, conseguenti a vertenze tra l'appaltatore ed i propri collaboratori o terzi per attività inerenti ai servizi da loro svolti, restando totalmente estranea al rapporto di impiego costituito tra l'appaltatore ed il personale ed essendo totalmente sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze dell'Appaltatore nei confronti di costoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre un regolare e conforme funzionamento di tutti i servizi appaltati, tenendo costantemente adibito ad essi il personale e i mezzi idonei necessari, così come previsto ed esplicitato nel presente capitolato; pertanto, l'effettuazione dei periodi di ferie, le assenze per malattie, gli infortuni od altro non dovranno incidere sulla regolare esecuzione dei servizi.

Dovrà quindi essere cura dell'Appaltatore, a seguito di temporanea carenza od indisponibilità di personale, garantire comunque la regolare continuità dei servizi appaltati.

Nel caso di scioperi, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare lo svolgimento dei servizi più urgenti



ed essenziali, come definiti dalla Legge 146/90 e ss.mm. e ii. mettendo, se richiesto, a disposizione del Committente i mezzi d'opera e le attrezzature normalmente utilizzate per l'espletamento dei servizi. L'Appaltatore dovrà, comunque, recuperare i servizi non svolti entro le 24 ore successive allo sciopero.

Ai sensi della vigente normativa, nel caso di ottenimento del D.U.R.C. che segnali una inadempienza contributiva nell'esecuzione del contratto l'Ente trattiene dalla rata di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede alla corresponsione di quanto trattenuto direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. in caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il medesimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente e se nello stesso lasso temporale non è stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza dell'invito ad adempiere la Stazione Appaltante può sostituirsi e provvedere al pagamento direttamente ai lavoratori detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di sostituzione nel pagamento delle retribuzioni da parte dell'Ente lo stesso sarà provato dalla sottoscrizione delle quietanze predisposte dal Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui l'Appaltatore, nei termini previsti, contesti la richiesta di pagamento delle retribuzioni il Responsabile del Procedimento invierà la richiesta e le contestazioni dell'Appaltatore alla Direzione provinciale del lavoro per gli accertamenti necessari.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore.

Art.23. LOGISTICA E ACCESSI ALL'IMPIANTO

L'Appaltatore dovrà garantire spazi adeguati per i mezzi in attesa dell'accesso all'impianto per il conferimento dei rifiuti per conto della Stazione Appaltante, tenendo conto di un massimo giornaliero stimato in 1200 tonnellate al giorno. In particolare gli spazi dovranno consentire la sosta in sicurezza dei mezzi, senza interferenze con il traffico stradale presente nell'area di ubicazione dell'impianto.

L'Appaltatore dovrà minimizzare i tempi di attesa per l'accesso all'impianto.

Art.24. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – OBBLIGHI

La Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 32 comma 8 e seg. del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

L'aggiudicatario entro i termini fissati dall'Amministrazione e comunicati all'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel giorno e ora comunicati, previa verifica del possesso da parte della ditta affidataria di tutti i requisiti e documentazione necessaria alla stipula dello stesso.

In caso di mancata stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario, entro il termine fissato, l'ente ha facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta immediatamente successiva nella graduatoria,



incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria.

L'aggiudicatario, in particolare, prima della stipula del contratto dovrà:

- a) se l'operatore economico aggiudicatario è raggruppamento temporaneo, dovrà essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e trasmesso il relativo atto alla Stazione Appaltante;
- b) fornire tempestivamente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di pubblicità, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
- c) costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) munirsi, ai sensi dell'articolo 11 "Assicurazioni" del presente capitolato delle assicurazioni a garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni riportate nel citato articolo;
- e) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- f) presentare il proprio piano operativo di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
- g) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria sulla base delle risultanze del libro dei soci, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate eventualmente indicate per l'esecuzione del servizio.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme attualmente vigenti in materia e/o a quelle che saranno, eventualmente, diramate nel corso dell'espletamento della procedura.

Resta stabilito che il verbale di consegna potrà essere sottoscritto, anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, dopo l'assunzione degli atti di aggiudicazione efficace.

Art.25. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – Cessioni di credito

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore nel caso in cui voglia avvalersi della cessione dei crediti derivanti dal contratto è obbligato a cedere gli stessi esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

La cessione del credito deve essere preventivamente accettata dalla Committenza che si



riserva la facoltà di accettarla sia globalmente che in parte, in relazione a tanto l'Appaltatore, prima della stipula dell'atto pubblico di cessione, è obbligato a comunicare la volontà ad avvalersi di tale diritto depositando copia dello schema dell'atto da stipulare con il Cessionario per acquisire il preventivo assenso.

Acquisito l'assenso l'atto di cessione dovrà essere stipulato in forma pubblica o sotto forma di scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante per la definitiva presa d'atto da eseguirsi con la stipula del contratto, se non ancora avvenuta, o con separato atto in caso di stipula già avvenuta.

La S.A. ha facoltà di esprimersi anche negativamente circa l'accettazione della cessione ed il relativo rifiuto dovrà essere esplicitato mediante comunicazione da notificarsi al Cedente ed al Cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In caso di inosservanza da parte e dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano anche alle cessioni di credito per cui anche i cessionari sono tenuti ad indicare il C.I.G. ed effettuare i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sul/sui conto/conti correnti dedicati come comunicati dall'Appaltatore.

Art.26. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta "*ope legis*" lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre e imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore, la S.A. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.



Art.27. RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, la Stazione Appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile dell'esecuzione del contratto o il Responsabile Unico del Procedimento.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività con le modalità previste all'art. 5 del decreto 7 marzo 2018, n.49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con gli uffici dell'Ente che tutti gli interventi e consequenziali atti siano corretti.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizio di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico e ad onere, una persona Responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile Unico del Servizio per conto dell'Appaltatore), come già indicato al precedente Art.10, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto.

Il responsabile unico del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto della Stazione Appaltante.

Art.28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore sarà nominato, con apposito provvedimento, responsabile del trattamento dei dati personali che, al medesimo saranno affidati per l'esecuzione del servizio appalto.

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla stazione appaltante e si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti o messi a disposizione dal Committente.

È comunque tenuto a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare del Committente.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art.29. INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, 18, comma 2 e 19, del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e ss.mm. e ii., si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge,



per l'affidamento di appalti;

b) il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

c) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per la partecipazione alle procedure di appalto;

d) i dati conferiti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, salva l'eventuale individuazione, da parte dell'Amministrazione, di specifici atti e documenti da sottrarre all'accesso per motivate e concrete esigenze di riservatezza delle ditte partecipanti, a tutela della loro sfera di interessi, ai sensi della predetta legge n. 241/1990;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di appalto di servizi;

e) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di eventuali procedimenti a carico dei richiedenti;

f) il titolare del trattamento dei dati personali è la società pubblica EcoAmbiente Salerno S.p.A.;

g) il responsabile del trattamento è il Responsabile Unico del Procedimento;

h) in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, e principalmente: accedere ai dati personali forniti, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione se incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento.

Art.30. APPROVAZIONE CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 - Condizioni generali di contratto - del Codice Civile, sono specificatamente approvate tutte le clausole e le condizioni riportate negli articoli precedenti.

«EcoAmbiente Salerno S.p.A.»
Il R.U.P.
geom. Maurizio Buccella